# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2346**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CHIRILLI, ASCIUTTI, CAVALLARO, MANFREDI, MELELEO, LAURO, GRECO, SEMERARO, FORLANI, PESSINA e FAVARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2003**

Disciplina della pesca sportiva subacquea non professionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – È forse difficile rendersi conto dell'evoluzione che la pesca subacquea ha avuto sia dal punto di vista professionale che dilettantistico in pochi anni. Abbiamo assistito ad un radicale cambiamento nei metodi di pesca da ieri ad oggi. Le ragioni sono molteplici, prima tra le altre è l'evoluzione tecnologica delle attrezzature.

L'evolversi ed il perfezionarsi delle attrezzature e il maggior diffondersi della pesca subacquea rende necessario definire più analiticamente la disciplina di tale attività sia per la sicurezza dei pescatori subacquei sia per l'incolumità di coloro che si trovino in mare sia a tutela dell'ambiente marino stesso, delle sue ricchezze e della sua integrità.

Diventare un subacqueo oggi è tecnicamente facile, occorrono, però, delle regole da rispettare, in un'attività in cui non si può improvvisare.

Il principale riferimento legislativo per il settore della pesca subacquea è il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

È bene subito precisare che legge e regolamento, che dettano norme generali valide su tutto il territorio nazionale, non costituiscono l'unico riferimento per i pescatori subacquei, essi, infatti, devono far riferimento a diversi decreti ministeriali e peculiari disposizioni locali, regionali, di parchi naturali, ovvero zone di particolare rilievo naturalistico.

Questo sistema, che consente all'autorità locale di prendere provvedimenti imposti da esigenze tipicamente locali, non semplifica la vita del pescatore subacqueo e frammenta notevolmente le fonti normative cui deve fare riferimento.

Oltre al complesso e frazionato sistema normativo relativo alle aree marine protette, inoltre, esiste un altro sistema particolare di regolamentazione, teoricamente subordinato rispetto alla normativa nazionale, costituito dalle ordinanze balneari.

Proprio per l'esistenza di varie fonti normative, oltre a conoscere le regole generali è sempre indispensabile informarsi circa l'esistenza di ordinanze, leggi o regolamenti vigenti in ambito locale. Con il presente disegno di legge si intende dare maggiore organicità, coerenza e rilievo a norme di grande importanza per la disciplina della pesca subacquea non professionale, frammentariamente contenute in diversi atti normativi, regolamentari e amministrativi.

All'articolo 1 sono definite le caratteristiche e le norme basilari per l'esercizio della pesca subacquea non professionale e la definizione di pescatore subacqueo amatoriale.

All'articolo 2 sono indicate le modalità di esercizio della pesca subacquea.

Gli articoli 3 e 4 dettano disposizioni particolari per la sicurezza.

L'articolo 5 prescrive i divieti relativi all'esercizio della pesca subacquea. L'articolo 6 dispone in merito alle modalità di attuazione della presente legge, fra cui rientra l'adozione del *fac-simile* del modulo predisposto dalle Capitanerie di porto.

All'articolo 7 sono previste le sanzioni per le infrazioni della legge e indica gli organi competenti ad applicarle.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione delle norme in contrasto.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Norme generali sulla pesca sportiva subacquea non professionale)*

1. La pesca subacquea non professionale è esercitata a scopo ricreativo ed è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

2. La pesca subacquea non professionale può altresì essere esercitata a scopo agonistico tramite le federazioni e le associazioni competenti.

3. Ai fini della presente legge, il termine «pescatore subacqueo» indica una persona immersa, che ha la disponibilità di uno o più fucili subacquei.

4. Ai fini della presente legge i termini «pescatore subacqueo amatoriale», «pescatore subacqueo sportivo», «pescatore subacqueo in apnea» e «pescatore subacqueo non professionale» hanno lo stesso significato.

5. Al pescatore subacqueo non professionale è vietato raccogliere coralli e molluschi non cefalopodi. È consentita la cattura di un solo esemplare di crostaceo al giorno, salvo che si tratti di specie dichiarate protette o non pescabili da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

6. Al pescatore subacqueo non professionale è consentita la raccolta di ricci di mare in numero non superiore a cinquanta esemplari al giorno. Tale raccolta è vietata nei mesi di maggio e giugno.

7. Salvo specifiche disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6 il pescatore subacqueo amatoriale può catturare giornalmente pesci, crostacei o molluschi cefalopodi fino ad un peso pari a cinque chilogrammi, escludendo dalla pesatura la preda più grande.

8. Ai pescatori subacquei non professionali è vietata la vendita del pescato.

9. Ai fini della determinazione della taglia minima del pescato in relazione alle specie pescabili e a quelle la cui pesca è proibita, si applica il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

Art. 2.

*(Modalità di esercizio della pesca subacquea)*

1. L'esercizio della pesca subacquea amatoriale è libero ed è sempre consentito, salvo i casi nei quali è espressamente vietata dalla normativa vigente.

2. La pesca subacquea può essere praticata partendo da terra o con l'ausilio di mezzi nautici.

3. L'esercizio della pesca subacquea è altresì espressamente consentito:

*a)* lungo gli antemurali dei porti, ove questi non siano zona di intenso traffico nautico, sulla base delle indicazioni del compartimento marittimo competente per il territorio;

*b)* in ogni caso in cui sia prevista e consentita ogni altra forma di pesca sportiva;

*c)* negli allevamenti di frutti di mare, ove il proprietario sia consenziente.

4. La pesca subacquea non può essere esercitata a distanza inferiore a metri cento dagli arenili o dalle coste ove hanno sede regolari stabilimenti balneari, quando frequentati da bagnanti.

Art. 3.

*(Apparecchi ausiliari di respirazione)*

1. Ai fini della sicurezza, in presenza di più subacquei sullo stesso mezzo nautico, è consentito il trasporto contemporaneo di fucili subacquei e di un apparecchio ausiliario di respirazione di capacità massima di cinque litri, fermo restando il divieto di servirsi di quest'ultimo ai fini piscatori.

2. In presenza di più subacquei sullo stesso mezzo nautico, in caso di esigenze specifiche ed opportunamente motivate, e fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi ausiliari di respirazione ai fini piscatori, le Capitanerie di porto competenti per il territorio potranno rilasciare l'autorizzazione al trasporto contemporaneo di fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione di capacità superiori ai cinque litri a chi ne faccia richiesta compilando l'apposito modulo, predisposto dalle stesse Capitanerie di porto, sulla base del *fac-simile* previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 4.

*(Norme di sicurezza)*

1. Il pescatore subacqueo, durante l'esercizio dell'attività subacquea, deve essere segnalato da una bandiera di colore rosso con banda diagonale bianca partente dall'apice superiore sinistro della medesima. La bandiera deve avere dimensioni minime di centimetri venti per trenta ed essere issata sull'eventuale imbarcazione che accompagna il pescatore subacqueo o su un galleggiante; durante l'esercizio dell'attività subacquea, i pescatori subacquei amatoriali devono operare entro un raggio di metri cinquanta dalla verticale della bandiera di segnalazione.

2. È consentito l'uso di una sola bandiera di segnalazione per più pescatori subacquei,

purché operanti entro il raggio dei cinquanta metri dalla verticale della bandiera di segnalazione.

3. Al pescatore subacqueo è consentito, senza impugnare fucili subacquei, farsi trainare da uno *scooter* (anche elettrico). In questo caso la bandiera di segnalazione di cui al comma 1 può essere issata sullo *scooter* o sull'eventuale galleggiante di cui al comma 1. Il fucile o i fucili in dotazione, scarichi, dovranno essere posizionati presso lo *scooter* o il galleggiante.

4. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo e senza impugnare fucili, farsi trainare da una imbarcazione mediante una cima lunga almeno venti metri. Il conducente dell'imbarcazione deve essere dotato di patente nautica. Il subacqueo trainato deve essere segnalato dalle bandiere di cui al comma 1 issate sia su galleggiante di cui al comma 1 che sull'imbarcazione trainante. Il fucile o i fucili in dotazione dovranno essere posizionati sull'imbarcazione trainante.

5. Le imbarcazioni in transito devono tenersi ad una distanza minima di metri cento dalla bandiera di cui al comma 1 ovunque sia issata.

Art. 5.

*(Divieti relativi all'esercizio della pesca subacquea)*

1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

*a)* ai minori di anni sedici;

*b)* al traino di una qualsiasi imbarcazione o altro mezzo dotato di propulsione autonoma, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;

*c)* a distanza inferiore a cento metri dagli impianti fissi da pesca ed alle reti da posta;

*d)* a distanza inferiore a cento metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

*e)* in caso di specifiche e temporanee disposizioni prese ai fini della sicurezza nei tratti di mare determinati dal capo del compartimento marittimo competente per territorio;

*f)* in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo competente per territorio;

*g)* dal tramonto all'alba;

*h)* nelle zone dei parchi e delle riserve marine, lacustri e fluviali ove il divieto di pesca sia previsto anche per tutte le altre forme di prelievo sportivo, salvo eventuali autorizzazioni – generali o per specifiche zone – dell'autorità competente, o contenute negli atti istitutivi o nella legge, anche a fini di abbattimento selettivo.

2. È fatto divieto di tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento fuori dall'acqua.

Art. 6.

*(Regolamenti di attuazione ed esecuzione ed ordinanze locali)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio provvede ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti contenenti le norme necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge.

2. Gli organi istituzionali, anche periferici, dello Stato e di altri enti pubblici, ivi compresi i soggetti gestori di parchi e riserve marine, nel caso in cui emanino provvedimenti in materia di pesca sportiva, devono applicare alla pesca subacquea amatoriale le medesime autorizzazioni, prescrizioni, limi-

tazioni e divieti usati nei confronti delle altre forme di pesca amatoriale e sportiva.

3. Gli uffici locali delle Capitanerie di porto detengono, a disposizione di chi ne faccia richiesta, le ordinanze ed i provvedimenti in materia di pesca subacquea e di tutela dell'ambiente applicabili al territorio di competenza.

Art. 7.

*(Sanzioni e competenze sulle sanzioni)*

1. Le infrazioni alla presente legge sono punite con sanzione amministrativa di importo compreso fra euro 50 ed euro 300, qualora non costituiscano illecito più grave.

2. Le infrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g)* sono soggette all'applicazione delle sanzioni del comma 1 del presente articolo, oltre alla confisca dell'attrezzatura subacquea, esclusa l'imbarcazione, e dell'eventuale pescato.

3. Le infrazioni all'articolo 4, comma 5 sono punite con un'ammenda da euro 500 a euro 3000, qualora non costituiscano più grave reato.

4. Al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ai minori di anni diciotto sono solidalmente obbligati gli esercenti della potestà parentale.

5. Ai fini dell'accertamento, contestazione, irrogazione, applicazione e riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Autorità competente a ricevere il verbale contenente l'accertamento delle violazioni è il direttore del compartimento marittimo del luogo in cui la violazione è stata accertata.

Art. 8.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con la presente legge ed in particolare:

*a)* l'articolo 18 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

*b)* gli articoli 2, 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249;

*c)* gli articoli 128-*bis,* 129, 130, 131, 140, lettera *f)* del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.